

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto Mediolanum Personal PIR
Contratto *Unit linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento 19 giugno 2026. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Mediolanum Vita S.p.A., Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491; sito internet: www.mediolanumvita.it; e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio, iscritta al n. I.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1.409.523.215 euro e il risultato economico di periodo è pari a 232.938.175 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 247,30%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Con riferimento al Prodotto, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori sulla prestazione assicurativa prevista dal contratto rispetto a quelle fornite nel KID.

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Switch: il Contraente/Assicurato può modificare la ripartizione dell'investimento del capitale maturato tramite operazioni di switch tra i Fondi inviando apposita richiesta alla Compagnia mediante il modulo predisposto dalla stessa oppure, per i Contraenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A., anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito del servizio di "banca diretta" offerto dal Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A. La modifica della ripartizione dell'investimento può essere richiesta in ogni momento a condizione che siano rispettati gli importi minimi indicati all'art. 6.1, pagina 8 delle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto: decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente/Assicurato può riscattarlo parzialmente o totalmente, senza alcuna penalità, inviando apposita richiesta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa o con il servizio Home Insurance. In caso di riscatto parziale, dovranno essere rispettati gli importi minimi indicati all'art. 6.3, pagina 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Conversione in rendita: trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto il Contraente/Assicurato può richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore dello stesso Contraente/Assicurato e potrà assumere una delle forme di seguito indicate: (a) rendita "vitalizia"; (b) rendita "reversibile"; c) rendita "certa" pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che il Contraente/Assicurato è in vita. L'esercizio di questa opzione deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo predisposto dalla stessa. Per maggiori informazioni si rimanda all'art. 6.4, pagina 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente/Assicurato può consultare sul sito Internet www.mediolanumvita.it il Regolamento di gestione dei fondi interni; su tale sito è altresì possibile consultare, mediante link al sito di ciascuna Società di gestione degli OICR abbinabili al contratto, il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav dei relativi OICR (che compongono le combinazioni libere).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza non prevede esclusioni in relazione al rischio di decesso dell'Assicurato poiché è sempre coperto per qualunque causa. La polizza è un contratto di assicurazione a vita intera; pertanto, non è prevista una copertura assicurativa per la sopravvivenza dell'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti alla copertura in quanto il decesso dell'Assicurato, coincidente con il Contraente, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

 Quanto e come devo pagare?	
Premio	Oltre a quanto indicato nel KID, per i contratti a Piano dei Premi Programmati (PPP) il Contraente/Assicurato può chiedere il frazionamento infrannuale del premio scegliendo tra (i) mensile con importo massimo di 3.333,33 euro, (ii) trimestrale, con importo massimo di 10.000 euro; (iii) semestrale, con importo massimo di 20.000 euro; (iv) annuale, con importo massimo di 40.000 euro. Su ogni singolo Premio Successivo del PPP la Compagnia preleva un diritto fisso di 2,40 euro (ISTAT base anno 2024) che potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT. Premi Aggiuntivi pari a: - Premio Unico, minimo 500 euro per ogni nuovo Fondo e 250 euro per ogni Fondo valorizzato al momento dell'operazione; - Premio con rate programmate, importo minimo della singola rata 150 euro e importo massimo 3.333,33 per frequenza mensile, 10.000 euro per frequenza trimestrale, 20.000 euro per frequenza semestrale, 40.000 euro per frequenza annuale. Il numero di rate deve essere compreso tra 2 e 240. Su ogni singola rata, la Compagnia preleva un diritto fisso di 2,40 euro (ISTAT base anno 2024) che potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT. L'aggiuntivo può essere disposto con l'apposito modulo o con il servizio Home Insurance. Il pagamento del Premio Unico, degli eventuali Premi Aggiuntivi e del Premio Iniziale del PPP può avvenire con assegno bancario o bonifico (quest'ultimo può essere disposto anche con il Servizio "Plick" per i soli versamenti aggiuntivi effettuati con il servizio Home Insurance dai Contraenti/Assicurati persone fisiche). I Premi successivi di un PPP nonché il Premio Aggiuntivo con rate programmate sono pagati con disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente. I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Mediolanum Personal PIR consente di selezionare diverse opzioni di investimento, che possono essere combinate tra di loro allo scopo di meglio perseguire gli obiettivi del Contraente/Assicurato e rendere il prodotto più rispondente alle sue esigenze. L'investitore al dettaglio cui è rivolto il prodotto può quindi variare a seconda del numero e della tipologia dei Fondi (Fondi Interni e/o OICR) che vengono abbinati al contratto in funzione – in particolare – della propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento del cliente. Il prodotto consente di investire anche in OICR che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ovvero che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, classificati rispettivamente ai sensi degli articoli 8 o 9 del Regolamento UE 2019/2088, come individuati nell'apposita Appendice al presente documento. Le informazioni su ciascuna opzione di investimento (Fondi Interni e/o OICR) sottostante sono riportate nei relativi Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) realizzati dalla Compagnia. Il prodotto è destinato a clienti con una capacità di sopportare le perdite almeno media, in funzione dell'opzione d'investimento prescelta, considerando in ogni caso che potrebbe subire perdite superiori in funzione dell'andamento del mercato, e che presentano una conoscenza in materia di investimenti o un'esperienza in prodotti analoghi almeno medio bassa ed una tolleranza al rischio almeno media in funzione dell'opzione di investimento prescelta. In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare esigenze di (i) investimento del risparmio, finalizzato alla creazione di un capitale attraverso l'investimento in quote di Fondi interni e/o OICR principalmente orientati verso il sistema delle imprese italiane in funzione del relativo periodo di detenzione raccomandato; (ii) copertura assicurativa, che prevede in caso di decesso del Contraente/Assicurato il riconoscimento ai Beneficiari designati dallo stesso o agli aventi diritto, di un capitale pari al 101% del controvalore delle quote dei fondi abbinati al Contratto. Il Contratto rientra tra gli investimenti qualificati destinati alla costituzione di un Piano Individuale di Risparmio a Lungo Termine (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, beneficiando dell'agevolazione fiscale ivi prevista mediante la destinazione di quanto investito nel Contratto. Mediolanum Personal PIR potrà pertanto essere sottoscritto unicamente per tale finalità da una persona fisica, residente fiscalmente nel territorio dello Stato italiano per tutta la durata del Contratto, e che non risulti già titolare di altro PIR. Il Contraente/Assicurato non può avere al momento della sottoscrizione del prodotto un'età anagrafica superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni). Per i contratti a premi periodici, l'età anagrafica del Contraente/Assicurato al termine del Piano dei Premi Programmati non può essere superiore a 85 anni (ossia non deve aver compiuto 86 anni).	
 Quali sono i costi?	
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente/Assicurato. - costi per riscatto Non sono previsti costi di riscatto. - costi per l'erogazione della rendita In caso di riscatto (totale/parziale), il Contraente/Assicurato ha la facoltà di chiedere la conversione anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile. L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%. Le prestazioni riferite alla rendita sono rivalutate annualmente in base al rendimento conseguito nell'esercizio precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla Compagnia entro il 28 febbraio di ogni anno. Il "rendimento attribuito" è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l'aliquota di retrocessione dell'80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. - costi per l'esercizio delle opzioni Costo di switch: 24,03 euro (ISTAT base anno 2024) tranne la prima istruzione impartita dal Contraente/Assicurato ogni anno solare. - costi di intermediazione Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia. In caso di Piano con Premio Unico: 64,65% In caso di Piano di Premi Programmati: 63,86%	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOb	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it, o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In alternativa alla mediazione, se il Contraente/Assicurato non è soddisfatto dell'esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), organismo con potere decisorio istituito dalla Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'ACF, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<u>Tassazione delle somme assicurate</u>: in caso di riscatto, le somme corrisposte dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Il reddito così determinato è esente dall'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a condizione che i premi versati siano detenuti nel Contratto per almeno cinque anni decorrenti dalla data di valuta e il Contraente/Assicurato sia soggetto fiscalmente residente in Italia. Diversamente, troveranno applicazione le regole ordinarie di tassazione sulla quota parte di reddito riferito ai premi che non hanno maturato il periodo minimo di detenzione nel piano dei cinque anni ovvero sulla quota parte del reddito percepito riferibile ai premi versati prima della data di efficacia della variazione di residenza fiscale. In caso di decesso del Contraente/Assicurato, le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari di un PIR saranno esenti dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni. <u>Imposta di bollo</u>: le comunicazioni periodiche e le operazioni riferite al pagamento della prestazione in caso di riscatto o di decesso del Contraente/Assicurato sono soggette ad imposta di bollo nella misura del 2 per mille su base annua ai sensi del Testo Unico Imposta di Bollo.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente/Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link www.mediolanumvita.it/comunicazioni/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.